

Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 34-3979

**Art. 38 l.r. n. 26/2015. DGR 28 dicembre 1998 n. 10-26362 e s.m.i. "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata". DGR 2 marzo 1998 n. 5-24032 "Approvazione dello Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)". Modifiche ed integrazioni.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e in particolare:

- l'art. 10 (Piani faunistico-venatori), sulla destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale regionale, che individua nei comprensori omogenei il livello di programmazione sub-provinciale cui fare pertanto riferimento per i vari istituti faunistici previsti dalla legge, ivi compresi gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ed i Comprensori Alpini (CA);
- l'art. 14 (Gestione programmata della caccia), commi 8, 9, 10 e 11 sugli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, che ne stabilisce le facoltà, la composizione e le attività;

viste la DGR 28 dicembre 1998, n. 10-26362, così come da ultimo modificata con D.G.R. del 25 luglio 2016 n. 55-3715 con la quale, ai sensi dell'art. 16 dell'abrogata l.r. 70/96, sono stati determinati i "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata", nonché la DGR 2 marzo 1998, n. 5-24032 e s.m.i con la quale è stato approvato lo Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini;

vista la DGR n. 33-3978 del 26.9.2016 con la quale, in attuazione dell'articolo 38 della legge regionale n. 26 del 22 dicembre 2015 (Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli ATC e CA) si è provveduto all'accorpamento gestionale dei Comitati di gestione degli ATC e CA come segue:

- Comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia CN 1
- Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia CN 2 e CN 3
- Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia CN 4 e CN 5
- Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia AT 1 e AT 2
- Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia NO 1 e NO 2
- Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia AL 1 e AL 2
- Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia AL 3 e AL 4
- Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia VC 1, VC 2
- Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia TO 1 e TO 2
- Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia TO 3, TO 4 e TO 5
- Comitato di gestione dei Comprensori alpini CN 1 e CN 2
- Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN 3
- Comitato di gestione dei Comprensori alpini CN 4 e CN 5
- Comitato di gestione dei Comprensori alpini CN 6 e CN 7
- Comitato di gestione del Comprensorio alpino TO 1
- Comitato di gestione dei Comprensori alpini TO 2 e TO 3
- Comitato di gestione dei Comprensori alpini TO 4 e TO 5
- Comitato di gestione del Comprensorio alpino BI 1 e dell'Ambito territoriale di caccia BI 1
- Comitato di gestione del Comprensorio alpino VC 1
- Comitato di gestione del Comprensorio alpino VCO 1
- Comitato di gestione del Comprensorio alpino VCO 2
- Comitato di gestione del Comprensorio alpino VCO 3;

considerato che l'accorpamento gestionale dei Comitati di gestione degli ATC e CA e la conseguente riduzione e razionalizzazione del numero degli organi direttivi dei medesimi ATC e CA consente una più efficiente e razionale programmazione e gestione degli interventi così migliorando l'efficienza degli stessi;

constatato che, a seguito di tale accorpamento, si rende necessario apportare alcune modifiche e integrazioni ai criteri approvati con la DGR 28 dicembre 1998, n. 10-26362 e s.m.i. e allo Statuto tipo approvato con DGR n. 5-24032 del 2.3.1998 e s.m.i.;

acquisito il parere di cui alla nota del 29.7.2016 prot. 8567/A1302A del Settore Attività Legislativa e Consulenza Giuridica relativamente ai successivi punti 3), 4) e 6) con la quale sono stati approfonditi alcuni degli aspetti oggetto di modifica;

ritenuto opportuno, di modificare i citati criteri in ordine a:

- 1) - qualificazione dell'attività svolta dai Comitati di gestione;
- 2) - controllo della Regione sull'amministrazione degli ATC e dei CA mediante l'introduzione del controllo amministrativo-contabile affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti;
- 3) - limite dei due mandati per il Presidente del Comitato di gestione, al fine di favorire il ricambio alla guida di tali istituti;
- 4) - l'applicabilità, per tali organismi dei principi di economicità, pubblicità, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione per l'acquisizione di consulenze, lavori servizi e forniture;
- 5) - l'applicazione agli organismi di gestione degli ATC e CA dei principi espressi dal d.lgs 33/2013 e s.m.i. in relazione alle finalità pubbliche perseguite;
- 6) - l'introduzione del principio già inserito nel disegno di legge n. 182, presentato dalla Giunta regionale, secondo il quale, "per garantire il rispetto delle disposizioni della l. 157/1992 e mantenere il voluto equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui al comma 6 dell'articolo 11 non devono esercitare attività ricadenti in altre categorie";

dato atto che nelle riunioni in ordine alle proposte di possibili accorpamenti gestionali in data 7 aprile 2016, 4 maggio 2016 e in data 12 maggio 2016 con la presenza dei rappresentanti dei Comitati di Gestione degli ATC e CA, delle Province e Città Metropolitana, è stata evidenziata la proposta di ridurre il numero dei componenti dei 38 Comitati di Gestione;

ritenuto di recepire la suddetta richiesta di modifica al fine di ridurre il numero dei componenti dei Comitati di gestione per una gestione più semplificata;

ritenuto, pertanto, di modificare l'allegato alla DGR n. 10-26362 del 28.12.1998 e successive modificazioni, concernente i criteri e gli indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, e l'allegato alla DGR n. 5-24032 del 2.3.1998 con la quale è stato approvato lo statuto tipo degli ATC e dei CA così come riportato nel testo allegato;

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

di modificare, sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

a) l'allegato alla DGR n. 10-26362 del 28.12.1998 e s.m.i. concernente i criteri e gli indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata e la DGR n. 5-24032 del 2.3.1998 e s.m.i. con la quale è stato approvato lo Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini come da allegato che costituisce parte sostanziale e integrale del presente provvedimento.

I Comitati di gestione degli ATC e dei CA, sono tenuti ad accogliere tali modifiche apportandole ai propri statuti, ai fini del mantenimento del riconoscimento della personalità giuridica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**Modifiche all'allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 come da ultimo modificato con DGR del 16 settembre 2014 n. 1-319 con cui sono stati determinati i “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata”, ai sensi dell’art. 16 della l.r. 70/96.**

1. L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Composizione del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è nominato dalla Provincia o dalla Città metropolitana ed è composto da dieci membri, così ripartiti:

a) tre su designazione delle strutture provinciali, presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia o della Città metropolitana in cui è ricompreso l’A.T.C. ed il C.A., delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) tre su designazione delle strutture provinciali, presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia o della Città metropolitana in cui è ricompreso l’A.T.C. ed il C.A., delle associazioni venatorie nazionali riconosciute;

c) due su designazione delle associazioni di protezione ambientale più rappresentative, territorialmente presenti, residenti nel territorio della Provincia o della Città metropolitana;

d) due in rappresentanza degli enti locali compresi nell’A.T.C. o nel C.A.

2. Il requisito della presenza in forma organizzata sul territorio, ai fini di quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c) si intende realizzato in presenza di sedi provinciali delle organizzazioni ed associazioni stesse.

3. I componenti di cui alla lettera a), del comma 1, devono essere proprietari o conduttori di fondi situati nell’A.T.C. o nel C.A., e i componenti di cui alla lettera c), del comma 1, debbono essere residenti nella Provincia o nella Città metropolitana in cui è ricompreso l’A.T.C. o il C.A..

I componenti di cui alla lettera b) del comma 1, devono essere cacciatori ammessi all’esercizio venatorio nell’A.T.C. o nel C.A. interessato.

4. Le associazioni ed organizzazioni interessate, di cui al comma 1, alle lettere a) e b), concorrono alla formazione del Comitato di gestione designando concordemente i rappresentanti per le rispettive categorie.

Tale designazione, qualora non diversamente concordata, è effettuata sulla base della rappresentatività e in proporzione alla consistenza dei rispettivi iscritti.

La consistenza degli iscritti alle varie organizzazioni professionali agricole è determinata in base agli iscritti residenti nel territorio provinciale o della Città metropolitana.

Non possono essere designati per una categoria soggetti che esercitano attività ricadenti in altre categorie

La consistenza degli iscritti alle varie associazioni venatorie è determinata in base ai cacciatori ammessi in ciascun A.T.C. o C.A..

Fermo restando il numero massimo dei componenti previsti, la rappresentanza delle Associazioni di cui al comma 1, lett. b) è effettuata in base ai seguenti criteri:

- l’Associazione che rappresenta almeno il 17% dei cacciatori ammessi nell’A.T.C. o C.A. ha diritto ad 1 rappresentante;

- 2 rappresentanti spettano a chi raggiunge il 34%;

- 3 rappresentanti a chi raggiunge il 51%;

- 4 rappresentanti a chi raggiunge il 68%.

I rimanenti rappresentanti sono assegnati, senza alcun sbarramento, alle Associazioni venatorie che, detratti gli iscritti rientranti nelle suddette fasce percentuali, hanno il maggior numero di resti.

La consistenza degli iscritti per ciascuna associazione venatoria è valutata in riferimento al mese di novembre dell’anno solare di scadenza del Comitato di gestione (31 dicembre).

All’atto del ritiro del tesserino o della timbratura dello stesso, nel caso di ammissioni successive alla

prima, l'incaricato dell'ATC o CA registra, a seguito di informativa scritta al cacciatore ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/03, l'eventuale appartenenza del cacciatore ad una associazione venatoria. Gli A.T.C. e i C.A. sono garanti del corretto utilizzo dei dati riservati acquisiti, ai sensi della normativa a tutela della privacy.

Gli ATC e i CA comunicano alle Province o alla Città metropolitana, per i compiti d'istituto, esclusivamente il numero, in forma aggregato-statistica, dei cacciatori appartenenti alle diverse associazioni venatorie.

Le variazioni circa la consistenza degli iscritti alle associazioni venatorie ai fini della ripartizione dei membri all'interno del Comitato di gestione, verificatasi nel periodo di durata in carica dello stesso, saranno valutate solo in sede di rinnovo del Comitato di gestione alla sua scadenza.

Le associazioni di cui alla lettera c) del comma 1, concorrono alla formazione del Comitato di gestione designando concordemente i rappresentanti. E' comunque garantita, fermo restando il numero dei componenti previsti, la rappresentanza in ciascun Comitato di gestione di ogni associazione che abbia una percentuale di iscritti nella Provincia o nella Città metropolitana non inferiore al 15% del totale della categoria.

Le associazioni ed organizzazioni interessate trasmettono alla Provincia o alla Città metropolitana un documento contenente le designazioni concordate relative ad ogni A.T.C. e C.A..

Trascorsi trenta giorni dalla prima richiesta di designazione, nel caso in cui le designazioni manchino o non siano concordate o siano inferiori o superiori alle quote che spettano alle associazioni ed organizzazioni, la Provincia o la Città metropolitana provvede alle nomine scegliendo i componenti tra le persone designate dalle varie organizzazioni e associazioni tenendo conto dei parametri di rappresentatività per ciascuna categoria.

5. I componenti di cui alla lettera d) devono rivestire una carica pubblica elettiva ovvero essere dipendenti dell'Ente designante e sono nominati dalla Provincia o dalla Città metropolitana in base ai seguenti criteri:

- nei C.A. detti componenti sono scelti su designazione delle Unioni Montane di Comuni interessate, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale di ognuna ed, al loro interno, della superficie agro-silvo-pastorale di ogni Comune interessato;
- nel CA VCO 1 "Verbania - Cusio" un componente viene scelto su designazione dei Comuni di Verbania, Stresa e Belgirate, previa intesa tra loro;
- negli A.T.C. i rappresentanti degli enti locali sono scelti tra i soggetti designati dai Comuni, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale degli stessi;
- negli A.T.C. il cui territorio è ricompreso in parte nelle Unioni Montane di Comuni i rappresentanti degli enti locali sono scelti tra quelli designati dalle Unioni Montane di Comuni e dagli altri Comuni interessati proporzionalmente alla superficie agro-silvo-pastorale di ognuno dei soggetti, riservando almeno un rappresentante alle Unioni Montane di Comuni nel caso in cui la superficie delle stesse superi il 10% degli A.T.C. interessati.

Nel caso in cui le designazioni siano superiori alla quota spettante, la Provincia o la Città metropolitana provvedono alle nomine tenendo conto dell'estensione territoriale degli Enti locali e di quanto contenuto nei commi precedenti.

Con lo stesso criterio la Provincia o la Città metropolitana, trascorsi 30 giorni dalla prima richiesta di designazione, provvedono alla nomina dei componenti nel caso in cui le designazioni manchino o siano insufficienti o superiori.

Avverso alle nomine della Provincia o della Città metropolitana è ammesso ricorso alla Giunta regionale da parte degli interessati. Nel caso di accoglimento del ricorso, la Giunta regionale dà disposizioni alla Provincia o alla Città metropolitana per le opportune modifiche. Trascorsi 30 giorni senza che la Provincia o la Città metropolitana vi abbiano ottemperato la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo.

Analogamente trascorsi 30 giorni dalle scadenze contemplate nei commi precedenti nei casi in cui la Provincia o la Città metropolitana non abbiano provveduto alle nomine la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo.".

2. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis

Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.

1. In caso di accorpamento gestionale di più A.T.C./C.A. in attuazione dell'art. 38 della l.r. 26/2015, il Comitato di gestione è costituito dall'insieme dei componenti dei Comitati di gestione degli A.T.C./C.A. accorpati.”

3. Ai commi 1, 2, 3, dell'articolo 4 dopo le parole “la Provincia” sono inserite le seguenti “o la Città metropolitana”.

4. Al comma 4 dell'articolo 4 è soppressa la parola “Presidente” è sostituita con le seguenti “Consigliere delegato della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana”.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

4 bis. In caso di accorpamento gestionale di più ATC/CA il Consigliere delegato della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana convocano i componenti nominati degli ATC/CA interessati per la nomina del Presidente e del Vice Presidente.

4 ter. Il Presidente non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.

6. Al comma 7 dell'articolo 4 dopo le parole “la Provincia” sono inserite le seguenti “o la Città metropolitana”.

7. Al comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole “la Provincia” sono inserite le seguenti “o la Città metropolitana”.

8. Il comma 6 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“6. Alle riunioni del Comitato di gestione sono invitati a partecipare, esclusivamente come uditori e senza diritto di voto e di parola, un rappresentante di ogni organizzazione, associazione, ente rientrante nelle categorie di cui all'art. 3, comma 1 lettere a), b), c) d), che abbia una rappresentatività nell'ATC o nel CA.

9. Al comma 2 dell'articolo 6 è soppressa la parola “provinciale” e sostituita con le seguenti: “Consigliere delegato della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana.”

10. Ai commi 6 e 8 dell'articolo 6 dopo le parole “la Provincia” sono inserite le seguenti “o la Città metropolitana”.

11. Al comma 9 dell'articolo 6 sono sopresse le parole “Presidente della Provincia” e sostituite con le seguenti “Consigliere delegato della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana”.

12. Ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 dopo le parole “alla Provincia” sono inserite le seguenti “o alla Città metropolitana”.

13. Al comma 1 lett. n) dell'articolo 7 dopo le parole “della Provincia” sono inserite le seguenti “o della Città metropolitana”.

14. Al comma 3 dell'articolo 7 sono sopresse le parole “I Comitati” e sostituite con le seguenti “Il Comitato”.

15. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 è aggiunto, infine, il seguente:

“6. I Comitati di gestione devono predisporre un sito web sul quale pubblicare i seguenti dati riferiti a ogni anno:

- i componenti del Comitato di gestione, l'atto di nomina, i compensi (importo zero), il rimborso spese percepito;
- il numero dei dipendenti e la spesa sostenuta per il personale;
- i rapporti di consulenza e collaborazione esterna e la relativa spesa, con l'indicazione per ciascuno di cognome e nome, oggetto dell'incarico, estremi dell'atto di consulenza, durata e compenso previsto;
- bilancio consuntivo e bilancio preventivo.

16. Il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“2. Il Presidente o il Consiglio esecutivo predispongono entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo. Il Comitato di gestione provvede alla sua approvazione entro il 30 dicembre e ne trasmette copia alla Regione entro 20 giorni dalla sua approvazione”.

17. Il comma 8 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“8. I progetti finalizzati predisposti dai Comitati di gestione debbono essere coerenti con la pianificazione faunistico-venatoria regionale, provinciale e della Città metropolitana”.

18. Al comma 9 dell'articolo 8 dopo le parole “alla Provincia” sono inserite le seguenti “o alla Città metropolitana”.

19. Dopo il comma 14 dell'articolo 8 è aggiunto, infine, il seguente:

“15. Qualora il Comitato di gestione utilizzi personale dipendente per l'accertamento e la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria verrà riconosciuta tra i fini istituzionali una percentuale della spesa sostenuta.

20. Al comma 2 dell'articolo 9 le parole “Lo stato patrimoniale e il conto economico devono essere certificati” sono soppresse.

21. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

#### “Art. 10

##### Controllo contabile

1. Il controllo amministrativo-contabile sull'attività degli ATC e dei CA è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo amministrativo-contabile sull'attività degli organismi di gestione che consiste nell'effettuazione di un numero minimo di sei verifiche per ogni anno per ciascun ATC e CA. Delle suddette verifiche due sono relative al bilancio di previsione e al rendiconto tecnico-finanziario.

A conclusione di ogni verifica, i Revisori dovranno trasmettere una dettagliata relazione all'Assessorato regionale competente in materia alle seguenti scadenze:

- entro il 30 dicembre la relazione di verifica relativa al bilancio di previsione inerente l'esercizio successivo;
- entro il 30 aprile la relazione di verifica relativa al rendiconto tecnico-finanziario inerente l'esercizio precedente;
- relazioni di verifica trimestrali: entro il mese successivo al trimestre solare di riferimento.

3. In particolare il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo adottata dal Comitato di gestione.

4. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  5. I membri del Collegio possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione di documenti relativi alle entrate e alle spese.
  6. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente alla Giunta regionale.
  7. Su richiesta della Direzione regionale competente in materia il Collegio dei Revisori dei Conti fornisce ogni altra informazione relativa all'attività di controllo esercitata.
  8. La regione nomina un Collegio dei Revisori dei Conti formato da cinque componenti iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori, di cui uno con funzioni di Presidente. La durata del Collegio coincide con quella del Comitato di gestione.
  9. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti viene corrisposta dalla Regione una indennità stabilita in base alle disposizioni in vigore; all'onere corrispondente si provvede con i proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio.
  10. In caso di riscontrate gravi irregolarità contabili, la Giunta regionale comunica alla Provincia e alla Città metropolitana di procedere allo scioglimento del Comitato di gestione e alla contestuale nomina di un Commissario ai sensi e con le modalità di cui all'art. 6, commi 9 e 10.
- 
22. Al comma 2, dell'articolo 11 dopo le parole "della Provincia" sono inserite le seguenti "o della Città metropolitana".
  
  23. Al comma 3, dell'articolo 11 dopo le parole "alla Provincia" sono inserite le seguenti "o alla Città metropolitana".



**Modifiche all'allegato alla DGR del 2 marzo 1998 n. 5-24032 come da ultimo modificata con DGR del 5 dicembre 2014 n. 24-735 con cui è stato approvato lo Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA).**

1. Al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole "dalla Provincia" sono inserite le seguenti "o dalla Città metropolitana".
2. Al comma 10 dell'articolo 7 dopo le parole "alla Provincia" sono inserite le seguenti "o alla Città metropolitana".
3. Al comma 1 dell'articolo 8 sono soppresse le parole "e provinciali" e sostituite con le seguenti "provinciali e della Città metropolitana".
4. Al comma 2 dell'articolo 8 sono soppresse le parole "e provinciale" e sostituite con le seguenti "provinciale e della Città metropolitana".
5. Al comma 2 lett. p) dell'articolo 8 sono soppresse le parole "e provinciali" e sostituite con le seguenti "provinciali e della Città metropolitana".
6. Al comma 2 lett. s) dell'articolo 8 sono soppresse le parole "e provinciali" e sostituite con le seguenti "provinciali e della Città metropolitana".
7. Al comma 1 lett. d) dell'articolo 10 sono soppresse le parole "e della provincia" e sostituite con le seguenti "della provincia e della Città metropolitana".
8. Al comma 4 dell'articolo 11 dopo le parole "o della Provincia" sono inserite le seguenti "o della Città metropolitana".